

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE, Euratom) 2016/2058 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2016

che modifica la decisione di esecuzione 2011/777/UE, Euratom che autorizza la Romania a utilizzare valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA

[notificata con il numero C(2016) 7397]

(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 390 *ter* della direttiva 2006/112/CE ⁽²⁾ del Consiglio la Romania può, alle condizioni vigenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, continuare a esentare le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10, fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 2006; per determinare la base delle risorse proprie provenienti dall'IVA occorre tenere conto di tali operazioni.
- (2) La decisione di esecuzione 2011/777/UE, Euratom ⁽³⁾ della Commissione autorizza la Romania a utilizzare valutazioni approssimative per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10, della direttiva 2006/112/CE.
- (3) Nella sua lettera del 13 aprile 2016 ⁽⁴⁾ la Romania ha chiesto l'autorizzazione a utilizzare una percentuale fissa della base intermedia per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10. La Romania ha dimostrato che la percentuale storica è rimasta stabile nel tempo. Occorre pertanto autorizzare la Romania a calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall'IVA utilizzando una percentuale fissa conformemente a quanto richiesto nella sua lettera.
- (4) Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità delle autorizzazioni.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2011/777/UE, Euratom,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2011/777/UE, Euratom è modificata come segue:

1) È inserito il seguente articolo 1 *bis*:*«Articolo 1 bis*

In deroga all'articolo 1 della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, la Romania è autorizzata ad utilizzare lo 0,15 % della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10 (trasporto di persone), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio.»

⁽¹⁾ GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.⁽²⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2011/777/UE, Euratom della Commissione, del 28 novembre 2011, che autorizza la Romania a utilizzare valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA (GU L 317 del 30.11.2011, pag. 36).⁽⁴⁾ Ares(2016)1748164.